



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 85/18

Lussemburgo, 14 giugno 2018

Sentenza nella causa C-458/17 P
Rami Makhlouf / Consiglio

La Corte di giustizia conferma il mantenimento del congelamento di capitali di Rami Makhlouf, cugino di Bachar al-Assad, per il periodo 2016-2017

Dal 2011, il Consiglio ha inserito il sig. Rami Makhlouf nell'elenco delle persone sottoposte alle misure restrittive adottate nei confronti della Siria. Al sig. Makhlouf è stato quindi vietato l'ingresso o il transito nel territorio degli Stati membri dell'Unione, mentre i suoi capitali e le sue risorse economiche sono stati congelati. L'inserimento del sig. Makhlouf in tale elenco è così motivato: «Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi nei settori delle telecomunicazioni, dei servizi finanziari, dei trasporti ed immobiliare; ha interessi finanziari e/o ricopre incarichi di alto livello ed esecutivi in Syriatel, il principale operatore di telefonia mobile in Siria, nel fondo d'investimento Al Mashreq, in Bena Properties e nella Cham Holding. Fornisce finanziamenti e sostegno al regime siriano attraverso i suoi interessi commerciali. È un membro influente della famiglia Makhlouf e ha stretti legami con la famiglia Assad; cugino del presidente Bashar Al-Assad».

Il sig. Makhlouf ha adito il Tribunale dell'Unione europea chiedendo di annullare il mantenimento del suo inserimento in tale elenco per il periodo compreso tra il 29 maggio 2016 e il 31 maggio 2017. Con sentenza del 18 maggio 2017 ¹, il Tribunale ha respinto il ricorso del sig. Makhlouf e ha confermato il mantenimento delle misure restrittive adottate nei suoi confronti per tale periodo. Insoddisfatto della sentenza del Tribunale, il sig. Makhlouf ha adito la Corte di giustizia chiedendone l'annullamento.

Con la sua sentenza odierna, **la Corte respinge l'impugnazione del sig. Makhlouf e conferma quindi il mantenimento delle misure restrittive adottate nei suoi confronti per il periodo 2016-2017.**

In particolare, la Corte ritiene che il Tribunale non abbia invertito l'onere della prova imponendo al sig. Makhlouf di provare che egli non era o non era più associato al regime siriano. Il Tribunale ha infatti ritenuto che, alla luce degli elementi del fascicolo, il Consiglio abbia effettivamente dimostrato che il sig. Makhlouf era associato al regime siriano e che lo sosteneva.

Quanto al fatto che il Tribunale avrebbe ommesso di statuire su vari argomenti avanzati dal sig. Makhlouf in primo grado, la Corte constata che così non è.

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

¹ Sentenza del Tribunale del 18 maggio 2017, Makhlouf/Consiglio, [T-410/16](#), v. anche comunicato stampa (in francese) n. [55/17](#).

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575